

ASSESSORATO DELLA SANITA'

DECRETO 23 febbraio 2007.

Accordi regionali dei medici specialisti ambulatoriali interni e delle altre professionalità (biologi, chimici e psicologi) ambulatoriali, stipulati ai sensi dell'accordo collettivo nazionale 23 marzo 2005.*Allegato 1***ACCORDO REGIONALE***Flessibilità operativa, riorganizzazione degli orari e mobilità (art. 17, A.C.N. 23 marzo 2005)*

L'art. 17 dell'A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni ed altre professionalità ambulatoriali, reso esecutivo in data 23 marzo 2005, stabilisce quanto segue:

1. al fine di adeguare maggiormente l'offerta di prestazioni o attività specialistiche e professionali, alla domanda dell'utenza, le aziende possono adottare provvedimenti tendenti a realizzare flessibilità operativa, anche temporanea, dell'orario di servizio in ambito aziendale e forme di mobilità interaziendale, anche a domanda dello specialista ambulatoriale o professionista interessato, fermo restando il mantenimento dell'orario complessivo di incarico. I provvedimenti sono adottati nel rispetto dei criteri generali previamente concordati, in sede regionale, in materia di mobilità;
2. i provvedimenti di cui al presente articolo devono essere comunicati al comitato di cui all'art. 24, contestualmente alla notificazione all'interessato. Qualora non sussista il consenso dello specialista ambulatoriale o del professionista interessato, deve essere acquisito preventivo parere del comitato di cui all'art. 24;
3. la mancata accettazione del provvedimento, dopo aver espletato la procedura di cui al comma 2, comporta la decadenza dall'incarico per le ore oggetto del trasferimento;
4. nel caso di non agibilità temporanea della struttura, l'azienda assicura l'impiego temporaneo dello specialista in altra struttura idonea senza danno economico per l'interessato.

Ciò premesso, ai sensi del citato art. 17, comma 1, le parti concordano i seguenti criteri generali in materia di mobilità:

nell'attivazione degli istituti di flessibilità operativa, di riorganizzazione degli orari e di mobilità le aziende debbono rispettare le seguenti condizioni:

- puntuali motivazioni indispensabili a migliorare la "qualità percepita" del servizio da parte dell'utenza;
- una persistente contrazione dell'attività, documentata attraverso le richieste di prenotazione e le statistiche delle prestazioni orarie (media ponderata rilevata nell'arco degli ultimi 12 mesi), pur in presenza di adeguata ed imm modificata dotazione tecnologica, strumentale e d'organico;
- presenza di requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi e di sicurezza minimi previsti per legge nella sede di destinazione dello specialista o del professionista;
- mantenimento dell'orario complessivo dell'incarico.

Le fattispecie in ambito aziendale possono riguardare:

- a) concentrazione dell'orario di attività presso uno stesso presidio;
- b) modificazioni dei turni orari di attività;



REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

Parte I - Venerdì 30 Marzo 2007 n. 14

DECRETO 23 febbraio 2007

Accordi regionali dei medici specialisti ambulatoriali interni e delle altre professionalità (biologi, chimici e psicologi) ambulatoriali, stipulati ai sensi dell'accordo collettivo nazionale 23 marzo 2005.

Allegato 1

- c) mobilità tra presidi collocati nello stesso comune;
- d) mobilità tra presidi collocati in comune diversi dello stesso ambito zonale.

Tali mobilità possono avere carattere temporaneo o permanente.

A) CONCENTRAZIONE DELL'ORARIO DI ATTIVITÀ PRESSO UNO STESSO PRESIDIO

Nella riorganizzazione degli orari, le aziende unità sanitarie locali favoriscono l'accoglimento delle domande di concentrazione di attività degli specialisti ambulatoriali e dei professionisti, ove non ostino motivi di particolari priorità imposte da norme vigenti e nel rispetto del seguente ordine di priorità:

1. anzianità di servizio in ambito aziendale;
2. anzianità di specializzazione;
3. anzianità di laurea.

B) MODIFICAZIONI DI TURNI ORARI DI ATTIVITÀ

Nella riorganizzazione degli orari si prevede anche la possibilità di trasferimento di un turno o parte di esso, qualora lo impongano evidenti motivi logistico-organizzativi. Lo specialista posto in mobilità obbligatoria, in caso di dissenso al trasferimento, ha facoltà di fare ricorso al comitato consultivo zonale entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento, esponendo i motivi di opposizione. Questi dovranno essere contestualmente comunicati all'organo decisionale (direttore generale o direttore di distretto) dell'azienda, il quale ha l'obbligo di sospendere immediatamente il provvedimento emanato in attesa della valutazione del comitato consultivo zonale. La deliberazione assunta dal predetto comitato alla prima riunione successiva alla presentazione del ricorso dovrà essere comunicata entro 15 giorni all'interessato ed all'azienda per le consequenziali determinazioni. Nel caso in cui lo specialista o il professionista non si adegui alle decisioni del comitato zonale, verrà deferito alla commissione di disciplina per le eventuali sanzioni conseguenti.

C) e D) MOBILITÀ TRA PRESIDII COLLOCATI NELLO STESSO COMUNE E PRESIDII UBICATI IN COMUNI DIVERSI

Ogni qualvolta si voglia adottare, per l'assegnazione di turni vacanti, l'istituto della mobilità l'azienda dovrà predisporre apposito avviso pubblico, da inviare per conoscenza anche alle OO.SS. di categoria.

In presenza di più istanze di partecipazione all'avviso emanato, l'azienda ha l'obbligo di trasmettere il documentato pervenuto al comitato consultivo zonale per l'individuazione dell'avente diritto, attraverso l'elaborazione di apposita graduatoria secondo i criteri sopra citati. La formalizzazione dell'incarico dovrà avvenire entro il termine di 15 giorni dalla notifica dell'avvenuta individuazione.

Nel caso in cui la procedura di mobilità volontaria abbia avuto esito negativo per l'assenza di aspiranti disponibili, il comitato zonale su richiesta dell'azienda dovrà stilare, per il turno di che trattasi, una graduatoria di priorità al trasferimento obbligatorio in cui la causa di precedenza è costituita dalla più bassa produttività media ponderata (utilizzando i tempi tecnici di esecuzione oppure il fatturato secondo il tariffario regionale delle prestazioni eseguite) degli ultimi 12 mesi su dati forniti dall'azienda. A parità di produttività media ponderata causa di precedenza è costituita dalla minore anzianità di servizio; in caso di pari anzianità viene data precedenza alla minore anzianità di specializzazione e successivamente alla minore anzianità di laurea.



REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

Parte I - Venerdì 30 Marzo 2007 n. 14

DECRETO 23 febbraio 2007

Accordi regionali dei medici specialisti ambulatoriali interni e delle altre professionalità (biologi, chimici e psicologi) ambulatoriali, stipulati ai sensi dell'accordo collettivo nazionale 23 marzo 2005.

Allegato 1

Viene escluso da una siffatta graduatoria lo specialista o il professionista che abbia già subito un provvedimento analogo per il trasferimento negli ultimi 18 mesi.

Il nominativo dello specialista o del professionista soccombente a tale procedura di individuazione deve essere comunicato dal comitato zonale all'interessato entro 15 giorni. Questi ha facoltà di fare ricorso entro 15 giorni. Qualora dall'esame del ricorso non risultassero elementi nuovi di valutazione in grado di modificare il deliberato assunto, il comitato zonale comunicherà all'azienda il nominativo designato per le determinazioni consequenziali. L'azienda avrà cura di comunicare il provvedimento adottato per il necessario aggiornamento dello schedario relativo da parte del comitato zonale.

In caso di infrazione all'obbligo derivante dall'applicazione della procedura posta in essere, lo specialista potrà essere deferito alla commissione di disciplina ex art. 27 dell'A.C.N. per i provvedimenti di competenza. Allo specialista ambulatoriale o professionista posti in mobilità compete in ogni caso per incarichi svolti in comune diverso da quello di residenza il rimborso spese di viaggio previsto nell'A.C.N. vigente.

In attesa del conferimento del turno disponibile secondo le procedure su indicate, l'azienda può conferire incarico provvisorio secondo l'ordine della rispettiva graduatoria o, in mancanza, ad uno specialista ambulatoriale o professionista disponibile, con priorità per i non titolari di altro incarico e non in posizione di incompatibilità. L'incarico provvisorio non può avere durata superiore a sei mesi, eventualmente rinnovabili allo stesso sanitario, per altri sei mesi una sola volta, e cessa in ogni caso con la nomina del titolare.